

STATUTO ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO MELLERIO ROSMINI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Costituzione)*

Si è costituita l'Associazione Culturale denominata "Associazione Ex Allievi Istituto Professionale Alberghiero Mellerio Rosmini", di seguito denominata, per abbreviazione, semplicemente "Associazione". L'indirizzo della sede legale è individuato nell'Atto Costitutivo e può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo, purché all'interno del Comune di Domodossola. In caso di variazione della sede al di fuori del Comune di Domodossola si applica quanto previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 *(Durata)*

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 *(Carattere dell'Associazione, oggetto e finalità)*

1. L'Associazione è libera e apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

2. L'Associazione è disciplinata a norma del codice civile e dal presente statuto, agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. L'Associazione si propone di contribuire al progresso delle attività relative all'industria alberghiera e turistica promuovendo gli studi a essa inerenti e appoggiando lo sviluppo dell'Istituto Professionale Alberghiero "Mellerio

Rosmini" di Domodossola nelle sue necessità tecniche, didattiche e assistenziali.

Persegue i seguenti fini:

a. eseguire studi e ricerche di carattere tecnico, economico e sociale riguardante il settore turistico-alberghiero;

b. analizzare e approfondire le esperienze didattiche effettuate a vantaggio dell'istruzione professionale alberghiera;

c. aiutare la carriera scolastica ed extra scolastica degli allievi dell'Istituto;

d. tenere in contatto gli ex allievi con la loro scuola per l'incremento e l'aggiornamento della loro cultura generale e tecnica;

d. favorire l'entrata degli allievi nel mondo del lavoro.

Art. 4 (Funzionamento)

1. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività, in particolare:

a. l'esercizio didattico, anche mediante acquisizione di attrezzature e materiali da destinare all'Istituto Professionale Alberghiero Mellerio Rosmini, e/o procedendo a eventuali ristrutturazioni e ampliamenti dello stesso;

b. la pubblicazione di un Bollettino informativo;

c. l'organizzazione di conferenze tecniche, convegni e dibattiti, corsi, gite, stampa di libri, esposizioni e mostre, e ogni altra attività utile ad aiutare la carriera scolastica ed extra scolastica degli allievi dell'Istituto in ambito professionale;

d. l'istituzione di premi e riconoscimenti particolari destinati agli allievi ed ex allievi dell'Istituto, particolarmente distintisi negli studi e nella professione, meritevoli di aiuto per proseguire nello studio o nella carriera lavorativa;

e. la riunione periodica degli ex allievi per la trattazione di problemi professionali e l'organizzazione di attività intese a valorizzare l'Istituto Professionale Alberghiero di Domodossola e mantenere viva l'amicizia fra gli ex allievi, anche provenienti dall'Istituto Alberghiero "La Baita dei Congressi" di Macugnaga.

Art. 5 (Divieti)

1. E' espressamente vietato all'Associazione svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste, a eccezione di quelle considerate direttamente connesse.

2. E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria degli Associati, componenti del Consiglio direttivo o soggetti facenti parte a qualsiasi titolo dell'Associazione, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'Associazione stessa.

TITOLO II - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 6 (Generalità del patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili che divengano di proprietà dell'Associazione;
- b. fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e legati.

Art. 7 (Entrate)

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative annue;

b. dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati e di privati cittadini, nonché da fondi comunitari europei;

c. da contributi, donazioni, lasciti o rimborsi;

d. da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

e. da ogni altra eventuale entrata che concorra a incrementare la disponibilità di mezzi da destinare ad attività di studio e di ricerca, come la cessione di pubblicazioni, consulenze e collaborazioni prestate nell'ambito della propria attività.

Art. 8 (*Esercizio finanziario*)

1. L'esercizio finanziario termina il 31 agosto di ogni anno.

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere redatti il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

3. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di dicembre. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni Associato.

Art. 9 (*Avanzi di gestione*)

1. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione.

2. Si fa espresso divieto di distribuire fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, anche in forma indiretta, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

TITOLO III - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 (Associati)

1. All'Associazione potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto. Sono ammesse persone di ambo i sessi senza distinzione o discriminazione di alcun tipo, sia formale o ideologico.

2. Tutti gli Associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

3. La partecipazione degli Associati a tutte le attività e cariche dell'Associazione è da intendersi esclusivamente in forma gratuita (pro-bono).

4. L'Associazione è costituita da quattro tipologie di Associati:

a. fondatori: coloro che sono indicati come tali nell'atto costitutivo dell'Associazione e versano la quota associativa annuale;

b. ordinari: ex allievi ed ex docenti dell'Istituto Alberghiero "Mellerio Rosmini" di Domodossola e provenienti dall'Istituto Alberghiero "La Baita dei Congressi" di Macugnaga, che ne condividano lo scopo e le finalità e versino la quota associativa annuale;

c. sostenitori: persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni e istituzioni che ne condividano lo scopo e le finalità e versino la quota associativa annuale;

d. benemeriti: persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni e istituzioni che hanno reso importanti servizi all'Associazione e alle Scuole. Vengono nominati con deliberazione del Consiglio direttivo e versano anch'essi la quota associativa annuale.

5. La divisione degli Associati nelle suddette categorie, pur essendoci differenza della quota contributiva richiesta, non implica alcuna differenza di trattamento riferita ai loro diritti/doveri nei confronti dell'Associazione.

6. Ai fini delle votazioni, in sede di Assemblea ordinaria e/o straordinaria, ogni Associato, di qualsiasi tipologia, dispone di un voto. Tutti i maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni Associato in caso di assenza può delegare un altro Associato nelle votazioni. Ogni Associato può disporre al massimo di tre deleghe.

7. L'Associazione cura la tenuta del libro associati in cui è indicato, a fianco degli stessi, il contributo annuo da versare e l'avvenuto pagamento della quota associativa annuale.

8. La quota associativa è intrasmissibile.

9. L'ammissione degli Associati è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente. Con tale domanda il richiedente dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e si impegna a osservarne statuto e regolamenti. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

10. Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

Art. 11 *(Cessazione qualità di Associato)*

1. La qualità di Associato si perde per decesso, recesso o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato è disposta con deliberazione motivata dal Consiglio direttivo per gravi motivi, quali la morosità nel versamento della quota annua o la sopravvenuta inidoneità del Socio a fornire la propria opera a favore dell'Associazione.

3. Gli Associati esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.

4. Gli Associati che per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 (*Organi dell'Associazione*)

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei conti;
- e. il Collegio dei Probiviri.

Capo I: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 13 (*Competenze dell'Assemblea*)

1. L'Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli

Associati, ognuno dei quali ha diritto a un voto, purché sia in regola con il versamento della quota associativa.

2. L'Assemblea ordinaria delibera in ordine a:

- a. programma culturale dell'Associazione, predisposto dal Consiglio direttivo;
- b. nomina e revoca del Presidente, dei componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
- c. approvazione del regolamento interno di attuazione dello statuto o di altri regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
- d. quant'altro riservato alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello Statuto;
- b. sull'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Art. 14 *(Convocazione dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo, con comunicazione scritta inviata in forma cartacea o elettronica a ciascun Associato e con la pubblicazione della stessa all'Albo e/o sul sito internet dell'Associazione, almeno dieci giorni prima dalla data fissata per l'adunanza.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno 1/3 degli Associati.

Art. 15 (*Funzionamento dell'Assemblea*)

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

2. Le delibere dell'Assemblea sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo per l'approvazione di modifiche allo statuto per le quali è necessaria la presenza di almeno i 2/3 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Qualora l'Assemblea debba deliberare sullo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.

4. Per l'elezione delle cariche sociali, come per qualunque argomento riguardante in qualche modo persone, il voto è segreto.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro componente a ciò delegato dal Consiglio direttivo o da un Associato designato dall'Assemblea stessa.

6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, su apposito registro, il relativo verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive assieme al Presidente. Gli Associati possono prendere visione dei verbali o richiederne copia, fare osservazioni o annotazioni inviate per iscritto e richiederne la discussione nell'Assemblea immediatamente successiva a quella di riferimento.

Capo II: CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 (*Composizione del Consiglio direttivo*)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio deve essere composto almeno per la maggioranza da Soci ordinari Ex Allievi.

2. Nel suo ambito il Consiglio nomina il Presidente, se non già eletto dall'Assemblea, il Vice Presidente, un Segretario incaricato dell'organizzazione burocratica dell'Associazione e un Tesoriere responsabile del patrimonio finanziario. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulabili.

3. Può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un rappresentante dell'Istituto Professionale Alberghiero Mellerio Rosmini, designato dal medesimo su proposta del Consiglio direttivo.

4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri.

5. Il Consiglio resta in carica per la durata di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i membri del Consiglio direttivo rimangono in carica fino all'elezione dei successori.

6. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti il Consiglio direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio con effetto dall'elezione del nuovo. Le dimissioni di un singolo Consigliere richiedono la sua immediata surroga, convocando l'Assemblea degli Associati.

Art. 17 *(Competenze del Consiglio direttivo)*

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

2. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a. predisporre il programma culturale annuale e delle iniziative da sottoporre all'Assemblea;
- b. formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- c. elaborare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- e. stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Associati;
- f. redigere i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- g. approvare l'ammissione di nuovi Associati;
- h. decidere sull'assunzione di collaboratori;
- i. decidere sull'eventuale esclusione dell'Associato.

Art. 18 *(Funzionamento del Consiglio direttivo)*

1. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
2. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario.
3. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito registro, il relativo verbale dal Segretario, che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 19 *(Convocazione del Consiglio)*

1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario, su richiesta motivata del Vice Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri.

2. Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati con mezzo cartaceo o elettronico.

Art. 20 (Rimborsi spese)

1. Ai componenti del Consiglio direttivo spettano i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio della funzione, dovuti solo in presenza di relativa documentazione, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.

Capo III: PRESIDENTE

Art. 21 (Il Presidente)

1. Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce agli Associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

2. Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito in ogni sua attribuzione dal Vice Presidente.

3. Nel caso di dimissioni del Presidente, sarà cura del Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

4. Il Presidente può proporre al Consiglio direttivo la nomina e la revoca del Presidente Onorario, la quale deve essere ratificata dall'Assemblea degli Associati.

Il Presidente Onorario viene scelto tra gli Associati che si sono particolarmente

distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Rappresenta la medesima nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto. Dura in carica cinque anni, rinnovabili senza alcun limite di mandati.

Capo IV: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22 *(Composizione e competenze del Collegio dei Revisori dei conti)*

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, associati, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo e dura in carica tre anni.

2. Deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la regolare gestione dell'Associazione; redige una relazione all'Assemblea sui bilanci annuali e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo contabile. Ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Capo V: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23 *(Composizione e competenze del Collegio dei Probiviri)*

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, associati, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo e dura in carica tre anni.

2. Il Collegio ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell'Associazione.

3. Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più Associati. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulla corretta applicazione delle

norme statutarie e dei regolamenti, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

4. Il Collegio decide secondo equità, dando luogo ad arbitrato irrituale, fatta salva la possibilità di ricorrere alla magistratura ordinaria.

5. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea di tutti i suoi atti.

TITOLO V - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24 *(Competenze in caso di scioglimento)*

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, i beni e le somme del patrimonio sociale dovranno essere destinati a scopi di formazione professionale nel campo dell'industria alberghiera e nell'ambito di attività promozionali turistiche dell'Ossola.

3. I beni immobili dati in comodato gratuito all'Associazione vengono restituiti nello stato di fatto al proprietario; i beni mobili dati con convenzione vengono restituiti ai proprietari.

4. Il patrimonio librario, archivistico e artistico pervenuto all'Associazione per acquisizione o donazione sarà devoluto all'Istituto Professionale Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 *(Disposizione finale)*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.